

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

39/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

752/20 La valutazione degli studenti con disabilità, modello PEI unico a livello nazionale, esami

di *Linda Tramontano*

Lo schema di decreto diffuso dal Ministero, avente per oggetto la “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”, richiama ad un maggiore coinvolgimento delle famiglie, degli alunni e dell’intera comunità scolastica al processo di inclusione.

La scuola deve porsi come un luogo dove gli alunni con disabilità possano seguire il loro percorso di crescita, e non come una sorta di baby parking, per cui occorre attuare tutte le misure affinché avvenga il processo di integrazione e apprendimento degli alunni con disabilità.

La valutazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite dagli alunni diversamente abili, rappresentano un traguardo di notevole importanza, in quanto gli alunni vengono messi in condizione di affrontare i successivi percorsi formativi ed educativi, seguendo quanto stabilito dal PEI.

Il Pei e l’acquisizione delle competenze

Nel nuovo processo di inclusione, le metodologie di studio, i sussidi e gli strumenti non saranno adeguati a tipologie standard di alunni con disabilità ma individualizzate, prendendo in considerazione le caratteristiche di ogni singolo alunno e delle sue esigenze.

È il PEI a tracciare il percorso didattico che lo studente dovrà seguire, specificando se si tratta di:

- a. percorso ordinario, nel caso in cui l’alunno dovesse seguire la progettazione didattica della classe, e quindi ad esso si applicheranno gli stessi criteri di valutazione;
- b. percorso personalizzato (con prove equipollenti), se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione, in questo caso l’alunno con disabilità sarà valutato con verifiche identiche o equipollenti;
- c. percorso differenziato, l’alunno con disabilità seguirà un percorso didattico differenziato, con verifiche non equipollenti.

La valutazione degli studenti con disabilità nel primo ciclo

La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe nella scuola secondaria, ovvero del team dei docenti nella scuola dell’infanzia e primaria e si svolge ai sensi della normativa vigente.

È il Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017 : Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato , a disciplinare la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, infatti l’art.11 al comma 1 recita quanto segue: “La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104”.

In riferimento agli esami conclusivi del primo ciclo gli alunni con disabilità potranno sostenere gli esami con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

È possibile predisporre per alunni che ne abbiano l'esigenza, le prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (art.11 comma 6 del D.L.vo 62/2017).

Cosa succede se gli alunni non dovessero superare le prove

Se le prove non dovessero essere superate, l'alunno potrà ripetere la classe oppure concludere questo corso di studi con il rilascio di un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti e che consenta comunque la frequenza della scuola superiore, anche se in questo caso l'iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado potrà avvenire solo seguendo una programmazione differenziata, senza nessuna possibilità di conseguire il relativo titolo di studio.

Alunni che non dovessero presentarsi agli esami

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non dovessero presentarsi agli esami verrà rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non verranno menzionate le modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

La valutazione degli studenti con disabilità nel secondo ciclo

Nella scuola secondaria di secondo grado le modalità di valutazione degli alunni diversamente abili, può essere curricolare (o per obiettivi minimi) o differenziata.

L'art. 15 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90 distingue tra valutazione semplificata e differenziata, distinzione che non avviene nella scuola secondaria di primo grado.

Gli studenti con disabilità certificata possono seguire un percorso curricolare o per obiettivi minimi con il successivo conseguimento del diploma, oppure uno differenziato che prevede il rilascio di un attestato e non di un diploma.

Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

La valutazione finale degli alunni in emergenza Covid

L'emergenza epidemiologica ha fatto sì che la didattica a distanza sostituisse la didattica in presenza e mentre gli esami del primo ciclo si sono esplicitati da remoto, quelli della scuola secondaria di secondo grado si sono svolti in presenza.

La valutazione degli alunni diversamente abili è avvenuta rispettando la normativa vigente, infatti le ordinanze ministeriali pubblicate lo scorso 16 maggio per regolare lo svolgimento degli esami di terza media e di maturità hanno chiarito quanto segue:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 stabilisce che "si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170 del 8 ottobre 2010, la valutazione degli apprendimenti fa riferimento al piano didattico personalizzato (PDP).

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la valutazione finale terrà conto del piano didattico personalizzato.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Nella scuola secondaria non ci sono state variazioni in quanto l'esame e la relativa valutazione degli alunni con disabilità è stata condotta in virtù del percorso con obiettivi minimi o differenziato così come stabilito dal PEI.

- [Il nuovo modello PEI, unico a livello nazionale: il docente di sostegno non è più solo nella stesura](https://www.orizzontescuola.it/la-valutazione-degli-studenti-con-disabilita-modello-pei-unico-a-livello-nazionale-esami/)

<https://www.orizzontescuola.it/la-valutazione-degli-studenti-con-disabilita-modello-pei-unico-a-livello-nazionale-esami/>